

DL SVILUPPO Le novità

# Autorizzazioni paesaggistiche,

*Il Dl sviluppo assegna alle Soprintendenze la facoltà di esprimersi tacendo entro 90*

PAGINE A CURA DI CARMEN CHIERCHIA

**I decreto legge 70/2011 (anche decreto sviluppo) ha introdotto alcune modifiche al codice dei beni culturali sia nella parte relativa ai beni culturali che in relazione ai beni paesaggistici.** In particolare, nel primo settore le novità più rilevanti introdotte dal decreto sviluppo incidono nell'ambito dei beni immobiliari, mentre nel settore paesaggistico, si introduce un'ulteriore forma di silenzio assenso nel percorso di formazione dell'autorizzazione paesaggistica.

## BENI PAESAGGISTICI

L'articolo 146 del codice relativo all'autorizzazione paesaggistica è stato modificato dal decreto sviluppo.

Tra le novità l'introduzione del preavviso di rigetto: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità», così recita il nuovo testo. In sostanza si introduce un passaggio intermedio precedente il parere negativo con cui le Soprintendenze dovranno adeguarsi a un nuovo adempimento in forza della legge sulla trasparenza amministrativa (la 241/1990).

La nuova versione del quinto comma dell'articolo in esame prevede infatti che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. Il parere del soprintendente, quindi, assumerà natura obbligatoria non vincolante (mentre prima il codice imponeva la natura vincolante) e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole, ma solo dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

In altri termini si istituisce nel nostro ordinamento una forma di silenzio assenso che ha generato parecchi dubbi e critiche da parte delle associazioni di tutela ambientale in quanto attraverso tale modifica il novero degli interventi assensibili si allargherebbe con conseguente pericolo per la tutela del territorio. Le modifiche così introdotte, sia per i beni culturali che per beni paesaggistici, possono portare a una riduzione della soglia di tutela minima per il patrimonio immobiliare e per il paesaggio italiano, potendo dar vita, nella pratica a operazioni su tali beni prive del necessario controllo delle autorità preposte alla loro tutela.

## BENI CULTURALI

Le novità più importanti relative alla modifica del settore dei beni culturali riguardano da un lato l'eliminazione per i beni immobili vincolati dell'obbligo di denuncia al

ministero per i Beni culturali in caso di trasferimento della proprietà degli stessi, l'estensione a 70 anni (dagli originari 50) del periodo per sottoporre il patrimonio immobiliare pubblico alla verifica di interesse culturale. Il decreto sviluppo ha modificato il codice dei beni culturali allargando i beni non sottoposti alla disciplina del codice stesso. Difatti, con la modifica del comma 5, dell'articolo 10 (rubricato come Beni culturali) non sono soggette alla disciplina del codice i beni mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti a enti pubblici o soggetti privati senza fine di lucro (esempio enti ecclesiastici, Onlus eccetera) che siano opera di autore vivente; o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni, se immobili, nonché i beni dichiarati culturali che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni.

La novità introdotta dal decreto sviluppo sta nell'inserimento delle previsioni indicate alle lettere c) e d); viene quindi in rilievo l'estensione del requisito temporale attestante la presunzione di rilievo culturale del bene da cinquanta a settanta anni per i beni immobili.

In parallelo, il decreto 70/2011 modifica anche i termini per effettuare la verifica dell'interesse culturale regolata all'articolo 12 del codice dei beni culturali eliminando l'obbligo di verifica di interesse culturale per i beni immobili pubblici che non abbiano più di 70 anni. In altri termini, i beni immobili potranno essere assoggettati al procedimento per la verifica dell'interesse culturale e, quindi, per la sottoposizione degli stessi alle regole di tutela e conservazione imposte dal codice dei beni culturali solo se la loro esecuzione risalga ad almeno 70 anni (e non più 50 anni).

Sempre in linea con le novità finora descritte, il novero dei beni immobili non alienabili si estende da 50 a 70 anni per i beni immobili. Tali modifiche sono state contestate dalle associazioni di settore in quanto avrebbero comportato una sottrazione di una fetta di patrimonio immobiliare da sottoporre a tutela in presenza di profili di rilievo culturale. Difatti con l'estensione a 70 anni del termine per considerare un bene immobile come di interesse culturale si consente di intervenire su quel bene senza la necessità di rispettare le norme a garanzia del patrimonio immobiliare tutelato dal codice dei beni culturali.

Inoltre, rilevante è la modifica introdotta all'articolo 59 del codice dei beni culturali, che cancella l'obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione dei beni immobili a carico del proprietario. L'istituto della denuncia ha avuto un carattere fondante della disciplina fin dal 1939, in quanto rappresenta il presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione.


Tale esercizio resta ora limitato ai beni mobili. Inoltre, in assenza di tale denuncia il Ministero non ha più alcuna informazione su chi ha la disponibilità di un bene vincolato, e quindi è responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione e tutela dello stesso. ■

Ulteriore passaggio prima di respingere il nulla osta

Vincoli temporali meno rigidi sui palazzi pubblici

## IL SILENZIO ASSENSO VARRÀ SOLO PER IL FUTURO UNA VOLTA

La nuova procedura di autorizzazione paesaggistica secondo le modifiche al codice dei



■ La procedura di autorizzazione paesaggistica cambia con i ritocchi apportati al codice dei beni culturali dal Dl sviluppo. L'iter autorizzativo si riarticola di nuovi passaggi e «scorciatoie». Tra le novità che stanno creando più di un grattacapo alle Soprintendenze (si veda pagina 8) l'introduzione di un passaggio intermedio preliminare al rigetto del nulla osta. In sostanza prima di esprimere parere negativo le Soprintendenze hanno l'obbligo di informare dell'intenzione di bocciare la richiesta. Un'altra norma riformata è quella introdotta dal Dl che prevede la riformulazione del comma 2, dell'articolo 146, decreto legislativo 42/2004 e cioè che il parere del soprintendente è reso in forma obbligatoria ma non vincolante, sotto forma anche di silenzio assenso oltre il termine di 90 giorni, «all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici».



## ALL'INTERNO


LE MISURE SUGLI APPALTI  
NEL DECRETO SVILUPPO  
A pagina 19

# preavviso in caso di «no»

giorni dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici

## COMPLETATA LA COPIANIFICAZIONE

beni culturali apportate dal decreto sviluppo



## PAROLE

### A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

È l'atto autorizzativo che permette la costruzione in aree vincolate a livello paesaggistico. Esso rappresenta un atto autonomo e preordinato al rilascio del titolo legittimante l'esecuzione dell'intervento (permesso di costruire, autorizzazione unica ecc.). L'autorizzazione è valida per cinque anni (scaduto il termine, l'esecuzione dei lavori è sottoposta a nuova autorizzazione).

### B BENI CULTURALI

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Il codice dei beni culturali all'articolo 10 prevede una lunga elencazione dei beni inclusi nel novero di beni culturali e, parimenti, anche i beni che ne sono esclusi (il decreto sviluppo incide proprio su tale ultima categoria).

### B BENI PAESAGGISTICI

Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico; b) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico; c) gli ulteriori immobili e aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici. L'esecuzione di interventi nell'ambito di tali beni è assentito a condizione del previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

### B BENI INALIENABILI

Il codice dei beni culturali prevede regole precise per il caso di alienazione dei beni culturali. È altresì previsto l'elenco dei beni che non possono essere alienati (il decreto sviluppo interviene anche su tale elenco rendendo inalienabili i beni immobili la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni).

### D DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO

Con la dichiarazione di interesse pubblico un determinato bene viene assoggettato alla disciplina di tutela paesaggistica. Il procedimento prende avvio da (i) una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico che (ii) viene pubblicata all'albo pretorio e adeguatamente diffusa al pubblico con altri mezzi di pubblicità, (iii) entro i successivi trenta giorni i soggetti, pubblici e privati, possono presentare osservazioni e documenti, (iv) la Regione entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni emana il provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, (v) la copia del provvedimento è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

### D DENUNCIA DI TRASFERIMENTO

È l'atto con cui coloro che trasferiscono un bene che riveste carattere e interesse culturale devono comunicare al Ministero l'avvenuto trasferimento. Tramite la denuncia il Ministero è a conoscenza del cambio di titolarità e può esercitare entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione il diritto di prelazione acquistando il bene alle medesime condizioni.

### I INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il codice non richiede l'autorizzazione paesaggistica per interventi che non sono in grado di generare un particolare impatto paesaggistico. In particolare, non sono soggetti ad autorizzazione (a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; (b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; (c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica purché previsti e autorizzati.

### P PARERE DEL SOPRINTENDENTE

È il parere che viene rilasciato dalla Soprintendenza competente per territorio nell'ambito dell'iter autorizzativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Esso è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili e aree vincolati per legge mentre è obbligatorio ma non vincolante all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e della positiva verifica da parte del Ministero dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici. In tale ultimo caso, ove il parere non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

### V VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE

È la procedura descritta all'articolo 12 del codice volta ad accertare se un determinato bene presenti un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, al fine della sottoposizione del bene al vincolo culturale. Tale procedura viene eseguita dai competenti organi del Ministero.

## DL SVILUPPO Le reazioni

Da quando i Beni culturali possono entrare nel merito dei progetti sono aumentate le bocciature

# Sovrintendenze, crescono i «no»

*La protesta: «Con l'obbligo di comunicare lo stop rischiamo la paralisi»*

DI FRANCESCO NARIELLO

**Aumentano i no per gli interventi in aree vincolate. A diciotto mesi dall'entrata in vigore del nuovo procedimento di autorizzazione, partito a inizio 2010, la tutela del paesaggio sembra più stringente che in passato.** Le soprintendenze, tuttavia, restano in affanno, sia per il crescente carico di lavoro che per la carenza di personale. E bocchiano le modifiche al codice dei Beni culturali inserite nel Dl sviluppo, in particolare l'introduzione del preavviso da inviare in caso di parere negativo. Passi in avanti, invece, sul fronte della copianificazione: sono dieci le Regioni che hanno siglato un'intesa col Mibac per la stesura congiunta dei piani paesaggistici.

Nonostante le diverse situazioni che caratterizzano gli uffici (33 sparsi sul territorio nazionale, un dato sembra mettere d'accordo le soprintendenze: il forte aumento dei pareri negativi. Con il nuovo procedimento, infatti, la soprintendenza si esprime nel merito sui progetti, con parere preventivo e vincolante, mentre prima (fino a tutto il 2009) poteva solo annullare gli atti per vizi di legittimità. I soprintendenti, quindi, hanno margini maggiori per valutare gli interventi in aree vincolate e, quindi, anche per bocciarli.

L'impennata dei pareri negativi appare evidente, ad esempio,

nelle soprintendenze di Milano (e altre otto province lombarde) e della Sardegna (Cagliari-Oristano e Sassari-Nuoro) dove i no sarebbero addirittura «dieci volte di più» rispetto agli anni precedenti, quando gli annullamenti erano appena il 2% delle pratiche ricevute. A Venezia e Laguna, invece, le bocciature erano già intorno al 7% e sono salite (a fine 2010) intorno al 15-17 per cento. A confermare il trend è **Paola Grifoni, soprintendente di Bologna, Modena e Reggio Emilia**: «I pareri negativi – afferma – sono schizzati verso l'alto perché ora possiamo esprimerci sul tipo di progettazione presentata, con la possibilità di fornire prescrizioni. Anche per questo, però, il lavoro è aumentato».

Scarso, invece, è stato l'impatto della semplificazione entrata a regime lo scorso settembre (Dpr 139/2010), che prevede un iter abbreviato (60 giorni invece di 105) per il rilascio del nullaosta su 39 interventi di lieve entità. «Le procedure semplificate, che sembrava dovessero essere tantissime – rileva ancora Grifoni –, hanno avuto un impatto limitato. Senza contare

la scarsa qualità di molti progetti». Sulla stessa linea **Stefano Gizzi, soprintendente di Napoli e provincia**, che osserva: «Nell'ultimo semestre ci sono arrivate 210 pratiche semplificate, ma solo a 110 abbiamo potuto rispondere. Lasciando così ai Comuni il compito di esprimersi su interventi non sempre così lievi».

A preoccupare gli uffici, tuttavia, sono le modifiche al Dlgs 42/2004 (Codice Urbani) previste dal decreto sviluppo. E, in particolare, la norma inserita alla Camera che pone in capo alle soprintendenze, in base alla legge sulla trasparenza amministrativa (la 241/1990), l'onere di inviare al soggetto richiedente un preavviso in caso di provvedimento negativo. «Si tratterebbe di un impegno in più per i nostri uffici, costretti a fare un doppio lavoro – afferma **Alberto Artioli, soprintendente di Milano e di altre otto province lombarde** –. Col rischio, inoltre, di aumentare il contenzioso».

Dure le parole di **Gabriele Tola, alla guida dei due uffici di Sassari e Nuoro**: «Questo ulteriore adempimento è un appesantimento delle

funzioni che rischia di bloccarci definitivamente. Basti pensare che a Sassari-Nuoro a occuparsi di paesaggio ci sono solo due architetti. Inoltre, non spetta alla soprintendenza mandare il preavviso, visto che i responsabili del procedimento sono Regione ed enti delegati». Stessa conclusione per **Gianfranco D'Alo, responsabile Paesaggio della soprintendenza dell'Abruzzo**, che conferma: «Inviare il preavviso è compito dei Comuni».

Passi in avanti, intanto, si registrano sul fronte della copianificazione. Sono dieci le Regioni che hanno già siglato un'intesa col Mibac per la stesura congiunta dei piani paesaggistici, come previsto dal codice. Finora le amministrazioni che hanno sottoscritto tali protocolli sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. Per altre, come Lazio, Marche e Basilicata, l'intesa sembra in dirittura d'arrivo. Fanno eccezione, invece, Sicilia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige, che hanno piena autonomia in materia di paesaggio in virtù dello statuto speciale. Una volta concluso il processo di copianificazione, le autorizzazioni paesaggistiche nelle Regioni «adeguate» potranno svincolarsi dal parere delle soprintendenze, che assumerà natura obbligatoria, ma non più vincolante. ■

## A CHE PUNTO È LA COPIANIFICAZIONE

Lo stato di avanzamento del dialogo tra Regioni e Ministero (dati Mibac all'8 giugno)

Regione	Intesa	Note esplicative
ABRUZZO	Sì	Il protocollo è stato firmato dal Ministro e dal Presidente della Regione in data 26 febbraio 2009. In data 12 maggio 2009 è stato firmato il disciplinare. È iniziata una pianificazione congiunta che allo stato attuale è sospesa perché da tempo la Regione non convoca il tavolo di copianificazione.
BASILICATA	NO	È stata elaborata congiuntamente con la Regione e la Direzione regionale la bozza di protocollo che verrà sottoposta all'esame dell'Ufficio legislativo.
CALABRIA	Sì	Il direttore regionale ha firmato il protocollo nel dicembre 2009 per la copianificazione dei soli beni paesaggistici. Allo stato attuale la Regione non ha in corso la copianificazione con gli uffici ministeriali.
CAMPANIA	Sì	Il protocollo e il disciplinare sono stati firmati in data 6 dicembre 2010 per la pianificazione congiunta dei soli beni paesaggistici. Deve iniziare il lavoro del comitato tecnico congiunto.
EMILIA ROMAGNA	NO	È in atto il tavolo di copianificazione sulla base dell'accordo del 2003. La Regione sta elaborando la bozza di protocollo e di disciplinare adeguati all'ultima versione del codice dei Beni culturali e del paesaggio.
FRIULI V. GIULIA	Sì	Fino al maggio 2008 la Direzione regionale e le soprintendenze hanno svolto l'attività di copianificazione con la Regione. Con le elezioni regionali tale attività si è interrotta. Il Dr ha poi inviato una bozza di disciplinare che è stata valutata e modificata. La Direzione generale Pabaac ha intenzione di verificare e aggiornare il protocollo, proporre il disciplinare e riattivare la copianificazione.
LAZIO	NO	La Regione ha adottato il piano con delibera 556/2007, esteso all'intero territorio regionale. È in atto il tavolo di copianificazione. È in valutazione presso il Mibac la bozza di protocollo adeguata all'ultima versione del codice dei Beni culturali e del paesaggio. La Regione non ha ancora dato risposta alle osservazioni delle soprintendenze.
LIGURIA	NO	La Regione ha predisposto una bozza di protocollo d'intesa che è stata oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio legislativo, osservazioni alle quali la Regione non ha dato seguito. La Direzione generale Pabaac ha intenzione di attivare un confronto per l'elaborazione di un nuovo testo.
LOMBARDIA	NO	La Regione ha approvato il piano paesaggistico con delibera del 19 gennaio 2010 senza attivare la copianificazione. La Direzione generale Pabaac ha informato il Ministro. La Direzione regionale ha ora inviato una proposta della Regione di protocollo d'intesa per la vestizione dei vincoli, bozza che è all'esame della Direzione Pabaac.
MARCHE	NO	La Regione ha predisposto il testo definitivo del protocollo d'intesa e del disciplinare modificati a seguito delle richieste dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale. I testi sono stati inviati all'Ufficio legislativo in data 16 marzo 2011. Si è in attesa della firma.
MOLISE	NO	Non risulta alcuna iniziativa della Regione Molise per attivare la copianificazione. Verrà inviata una richiesta al direttore regionale per conoscere le iniziative eventualmente intraprese.
PIEMONTE	Sì	È in atto il tavolo di copianificazione. Sulle proposte di Ppr e sulle relative norme la Direzione generale Pabaac, la Direzione regionale e le soprintendenze stanno via via ufficializzando le proprie osservazioni e proposte.
PUGLIA	Sì	È in atto l'attività di copianificazione che vede coinvolta anche la Dg Pabaac.
SARDEGNA	Sì	Primo ambito (costiero): approvato in data 05/09/2006. Secondo ambito (interno): attesa pubblicazione della proposta. Il Ministero ha osservato il primo ambito e partecipato ai lavori del secondo ambito. Recentemente la Direzione regionale ha riattivato il confronto sulla pianificazione congiunta precedentemente interrotto.
TOSCANA	Sì	È stato stipulato un atto integrativo il 24/07/2007. Nella stessa data la Regione ha approvato il piano di indirizzo territoriale (Pit). In data 18 novembre 2008 il direttore generale, il direttore regionale, le soprintendenze territoriali, la Regione Toscana, l'Anci, l'Uncem e l'Upi Toscana hanno stipulato un protocollo d'intesa per il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di pianificazione. È in atto il tavolo di copianificazione. In data 30 marzo 2011 è stato firmato un ulteriore atto integrativo del disciplinare per stabilire il cronoprogramma e le procedure che conducano a una sostanziale integrazione del Pit e a una nuova adozione e approvazione. In data 15 aprile 2011 è stato firmato un atto integrativo di modifica e integrazione del disciplinare del 24 luglio 2007.
UMBRIA	Sì	Il protocollo e il disciplinare sono stati firmati in data 7 dicembre 2010 per la pianificazione congiunta dell'intero territorio. È iniziata l'attività di copianificazione.
VENETO	Sì	In data 19 settembre 2008 il Ministro e il Presidente della Giunta regionale hanno stipulato un'intesa quadro di carattere generale. Protocollo e disciplinare sono stati firmati il 15 luglio 2009. È in atto il tavolo di copianificazione.

Fonte: Ministero dei Beni culturali

Gli uffici ancora in affanno per i carichi di lavoro

## LAVORO

Sindacati e Ance all'attacco sull'elusione contributiva nel settore: «Occorre rafforzare i controlli»

## Sul Durc un coro di allarmi

Gli operatori a confronto sulle soluzioni anti-sommerso e per la sicurezza

DI FLAVIA LANDOLFI

**È un coro di condanna quello che si abbatte sulle deviazioni nei controlli del documento unico di regolarità contributiva.** Il dossier di Feneal-Uil - anticipato nel numero 26/2011 - ha fotografato una realtà desolante con ben 225mila documenti, 21mila imprese e 96mila lavoratori. Le reazioni dei sindacati e dell'Ance sono dure.

«I dati sono reali, non si sfugge a questa realtà - dice **Franco Turri, responsabile delle politiche contrattuali di Filca Cisl e vicepresidente della Cnce** -. Assistiamo quindi a un mercato dopato, in cui alcuni furbi stanno annullando gli effetti benefici del Durc». Turri ricorda «che con il Durc abbiamo recuperato 200mila posizioni irregolari e dunque oggi è arrivato il momento di pensare a un ag-

giornamento di questo strumento messo in crisi soprattutto da alcuni spregiudicati consulenti del lavoro». La «ricetta» secondo Turri «è di riportare sotto il cappello di un unico ente, quello delle Casse edili, la gestione di tutti i Durc». Ma Filca va anche oltre e punta sulla contrattazione unica del cantiere. «Lo snodo - dice Turri - passa da là: riportare sotto il contratto dell'edilizia tutti i soggetti che operano all'interno del cantiere, predisponendo però un'unica aliquota contributiva».

Non è dello stesso avviso **Ance**: «È impensabile - dice il vicepresidente **Gabriele Buia** - applicare lo stesso contratto a tutti i soggetti che operano nel cantiere: quello dell'edilizia, infatti, ha costi del lavoro di molto superiori agli altri rendendo difficile un'equiparazione». Buia registra con preoccupazione l'emorragia dei Durc: «I dati



■ Sullo scorso numero i dati sull'elusione del Durc

parlano da soli - dice - e rappresentano una situazione di grande preoccupazione per noi costruttori, perché così si elude la trasparenza e la legalità». Il vicepresidente dell'Ance lamenta anche la bocciatura degli emendamenti al DL sviluppo suggeriti dall'associazione che avrebbero introdotto la dematerializzazione del Durc che definisce «una grande semplificazione per le imprese». «Ora - aggiunge - bisognerà lavorare per una maggiore collaborazione tra Inps, Inail e Casse edili».

Anche per **Fillea Cgil** «i dati segnalano un fenomeno che denunciamo da tempo». **Walter Schiavella, segretario nazionale** del sindacato, attribuisce l'emorragia dei Durc «innanzitutto alla crisi ma anche a una debolezza nei controlli». Secondo Fillea non è solo il Durc a segnalare un problema generale nell'edilizia. «C'è anche il falso lavoro autonomo e la dimensione delle imprese che diventano sempre più piccole perdendo la fondamentale sfida dell'innovazione». Le soluzioni per Fillea sono sia legislative che contrattuali. «Sul primo fronte - spiega Schiavella - occorre operare per uno spostamento del contratto del cantiere, mentre sul fronte sindacale dobbiamo lavorare per la contrattazione di sito, con il rafforzamento di alcuni istituti come il Durc ma anche la patente a punti e la formazione». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nuova frontiera: il lavoro a chiamata

La nuova frontiera dell'evasione fiscale e dell'elusione degli obblighi contributivi è il lavoro a chiamata, che sta prendendo, stando alle segnalazioni che arrivano dai sindacati, rapidamente il posto del part time. Dopo la stretta dell'ultimo contratto nazionale di categoria, infatti, ha avuto un brusco calo la pratica di dissimulare attraverso il tempo parziale contratti a tempo pieno non completamente denunciati: in alcune aree aveva toccato punte dell'11% dei lavoratori. Da molte regioni, adesso, arrivano denunce sulla rapida diffusione del lavoro a chiamata. Spiega **Mauro Livi, segretario nazionale Fillea Cgil**: «Il problema è che questa tipologia di rapporto di lavoro non viene ancora rilevata dai dati della Cnce, non è presente nei suoi monitoraggi». Mancano cioè i numeri per capire la portata esatta del fenomeno.

Ma, di certo, sono ormai molte le aziende che trovano più conveniente chiamare giorno per giorno i propri addetti, per adattarsi meglio ai probabili cali della domanda di lavori. Secondo la segnalazione di Fillea, sono Abruzzo ed Emilia Romagna le zone nelle quali il fenomeno si sta diffondendo per primo. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Concorso**  
**Abbonati & Vinci 2011**

Una vacanza di qualità nell'incantevole Village Resort Valtur Le Flamboyant a Mauritius. Un Paradiso di spiagge candide e acque limpidissime per un'emozione che tocca il cuore.

**8 estrazioni mensili**  
**1 estrazione finale**

*Le Flamboyant* **valtur**

Riservato a chi si abbona **ON LINE**  
alle riviste professionali del Sole 24 ORE  
[www.abbonatievinci.ilsole24ore.com](http://www.abbonatievinci.ilsole24ore.com)

**Partecipa al concorso all inclusive.**

**VINCI UN VIAGGIO ALLE MAURITIUS E PIÙ DI 100 PREMI.**

**Vinci MEDIASET PREMIUM ON DEMAND**

**PREMIUM ON DEMAND**

Con il nuovo decoder con il bollino Premium On Demand e con la tessera Mediaset Premium potrai avere il grande cinema quando e come vuoi.

**MEDIASET PREMIUM**

**IN PIÙ SCOPRI GLI ALTRI 149 FANTASTICI PREMI.**


Aut.Min.Rich. Montepremi € 32.965,74 (iva esclusa)

Abbonati o rinnova **ON LINE** il tuo abbonamento alle riviste dell'**Area Professionale del Sole 24 ORE** su [www.abbonatievinci.ilsole24ore.com](http://www.abbonatievinci.ilsole24ore.com) e partecipa:

- all'estrazione finale di un **Viaggio alle Mauritius** e di altri **69 straordinari premi**
- alle estrazioni mensili da novembre 2010 a giugno 2011 per un totale di 80 premi